mentari di presa in consegna, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, per tener conto delle condizioni particolari esistenti nello Stato membro al quale appartengono.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1415/69 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 1969
relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che i prezzi d'intervento comuni sono fissati per cereali di una qualità tipo determinata ; che il regolamento n. 120/67/CEE prevede, nell'articolo 7, paragrafo 2, l'ipotesi in cui la qualità del cereale acquistato da un organismo d'intervento differisca dalla suddetta qualità tipo, nel qual caso il prezzo d'intervento viene adattato applicando maggiorazioni o detrazioni ;

considerando che nel quadro di un regime di prezzi d'intervento le maggiorazioni e detrazioni possono essere previste soltanto per alcune caratteristiche essenziali di questi cereali, come il tenore di umidità, il peso specifico e le impurità che possono essere constatate con metodi semplici ;

considerando che per il calcolo delle maggiorazioni e detrazioni il criterio da prendere in considerazione consiste nella ripercussione delle suddette caratteristiche sul valore di trasformazione per l'alimentazione umana dei cereali da panificazione e sul valore nutritivo, per l'alimentazione del bestiame, dei cereali da foraggio ;

considerando che le maggiorazioni e detrazioni devono esssere calcolate in relazione alle qualità tipo fissate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE ;

considerando che il Comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Qualora i cereali acquistati dagli organismi d'intervento differiscano dalla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è aumentato o diminuito in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Le maggiorazioni e detrazioni sono calcolate applicando le percentuali previste negli articoli 3, 4 e 6 al prezzo d'intervento di base valido all'inizio della campagna di commercializzazione. I prezzi d'intervento derivati sono aumentati o diminuiti dell'importo delle maggiorazioni o detrazioni cosí calcolate.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 1.

In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE, il prezzo d'intervento di base è sostituito, per il granturco, dal prezzo indicativo valido all'inizio della campagna, diminuito della differenza tra il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento di base validi per l'orzo all'inizio della campagna in questione.

Articolo 3

1. Quando il tenore di umidità del frumento tenero, della segala, dell'orzo e del granturco offerti all'intervento differisce dal tenore di umidità stabilito per la qualità tipo, le maggiorazioni e detrazioni da applicare sono indicate nella tabella I dell'allegato. Se il frumento duro offerto all'intervento non può essere considerato normalmente secco in conformità di quanto è previsto per la qualità tipo, l'organismo d'intervento applica le maggiorazioni e detrazioni che figurano nella suddetta tabella.

2. Quando il peso specifico del frumento tenero, del frumento duro, della segala e dell'orzo offerti all'intervento differisce dal peso specifico adottato per la qualità tipo, le maggiorazioni e detrazioni applicabili sono indicate nella tabella II dell'allegato.

3. Qualora dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 risultino contemporaneamente due maggiorazioni o due detrazioni, si applica soltanto la maggiorazione o detrazione più elevata.

Articolo 4

1. Quando per il frumento tenero, il frumento duro e la segala la percentuale delle varie impurità (Schwarzbesatz) supera 0,5 % e 1 % per l'orzo ed il granturco, si applica una detrazione di 0,1 % per ogni differenza supplementare di 0,1 %.

2. Quando per il frumento tenero e la segala la percentuale delle impurità relative ai chicchi e la percentuale dei chicchi spezzati superano insieme il 4 % e quella dei chicchi germinati il 2,5 %, si applica una detrazione dello 0,05 % per ogni differenza supplementare di 0,1 %.

3. Quando per il frumento duro la percentuale delle impurità relative ai chicchi o la percentuale di chicchi di frumento tenero supera il 4 %, ovvero la percentuale di chicchi germinati supera il 2,5 % si applica una detrazione dello 0,05 % per ogni differenza supplementare di 0,1 %.

4. Quando per il granturco la percentuale delle impurità relative ai chicchi o la percentuale di chicchi spezzati supera il 4 %, si applica una detrazione di 0,05 % per ogni differenza supplementare di 0,1 %.

5. Quando per il frumento duro la percentuale di chicchi bianconati supera il 20 % senza eccedere il 40 %, si applica una detrazione dello 0,2 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dell'1 % ; se la percentuale supera il 40 %, si applica una detrazione dello 0,3 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dell'1 %.

6. Per le varietà di frumento duro di cui appresso, vengono applicate le detrazioni seguenti :

— Grifoni : 0,24 unità di conto/100 kg,

— Marzuoli, Timilie e Neri di Sicilia : 1,20 unità di conto/100 kg.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, le maggiorazioni e detrazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono applicate congiuntamente.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, gli organismi d'intervento possono, all'atto dell'intervento, applicare una maggiorazione speciale di 1,50 unità di conto per tonnellata per la segala nelle regioni di produzione della Comunità nelle quali detto cereale è regolarmente venduto per la panificazione, e la cui qualità particolarmente buona ne permetta detta utilizzazione purché :

— la percentuale di chicchi germinati non superi il 2 % ;

— le percentuali di chicchi spezzati e di impurità relative ai chicchi non superino insieme il 4 % ;

— la percentuale di chicchi scaldati non superi l'1 % ;

— le unità di amilogrammi non siano al disotto di 330 unità.

2. Gli organismi d'intervento possono accordare, per la segala da panificazione che risponda alle esigenze minime anzidette, oltre alla maggiorazione speciale di cui al paragrafo 1, le seguenti maggiorazioni :

Maggiorazioni, calcolate in percentuale, del prezzo d'intervento di base della segala di cui all'articolo 2 per la segala il cui peso specifico si allontana da quello considerato per la qualità tipo

Segala	
kg/hl	in %
più di 72,0 — 73,0	0,3
più di 73,0 — 74,0	0,6
più di 74,0 — 75,0	0,9
più di 75,0	1,1

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1029/68 della Commissione, del 19 luglio 1968, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali [1] è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

[1] GU n. L 176 del 23. 7. 1968, pag. 3.

ALLEGATO

TABELLA I

Maggiorazioni e detrazioni, calcolate in percentuale, dei prezzi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per dei cereali il cui tasso di umidità si allontana da quello considerato per la qualità tipo

Detrazioni (in %)

1	2	3	4	5	6
Tasso di umidità	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Granturco
15,5	—	—	—	—	0,1
15,6	—	—	—	—	0,2
15,7	—	—	—	—	0,4
15,8	—	—	—	—	0,5
15,9	—	—	—	—	0,6
16,0	—	—	—	—	0,8
16,1	—	—	—	—	0,9
16,2	—	—	—	—	1,0
16,3	—	—	—	—	1,1
16,4	0,8	0,8	0,8	0,8	1,2
16,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4
16,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8
16,7	1,9	1,9	1,9	1,9	2,2
16,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,5
16,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8
17,0	2,8	2,8	2,8	2,8	3,1
17,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,4
17,2	3,5	3,3	3,5	3,5	3,8
17,3	3,8	3,4	3,8	3,8	4,1
17,4	3,9	3,5	4,1	4,1	4,4
17,5	4,0	3,6	4,2	4,3	4,7
17,6	4,1	3,7	4,3	4,4	4,9
17,7	4,2	3,8	4,4	4,5	5,1
17,8	4,4	4,0	4,6	4,7	5,2
17,9	4,5	4,1	4,7	4,8	5,3

1	2	3	4	5	6
Tasso di umidità	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Granturco
18,0	4,6	4,2	4,8	4,9	5,5
18,1	4,7	4,3	4,9	5,0	5,6
18,2	4,8	4,4	5,1	5,2	5,8
18,3	5,0	4,6	5,3	5,4	5,9
18,4	5,1	4,7	5,4	5,5	6,0
18,5	5,2	4,8	5,5	5,6	6,1
18,6	5,3	4,9	5,6	5,7	6,2
18,7	5,4	5,0	5,7	5,8	6,4
18,8	5,6	5,2	5,9	6,0	6,5
18,9	5,7	5,3	6,0	6,1	6,6
19,0	5,8	5,4	6,1	6,2	6,7
19,1	5,9	5,5	6,2	6,3	6,8
19,2	6,0	5,6	6,3	6,4	7,0
19,3	6,2	5,8	6,5	6,6	7,1
19,4	6,3	5,9	6,6	6,7	7,2
19,5	6,4	6,0	6,7	6,8	7,4
19.6	6,5	6,1	6,8	6,9	7,5
19,7	6,6	6,2	6,9	7,0	7,8
19,8	6,8	6,4	7,1	7,2	7,9
19,9	6,9	6,5	7,2	7,3	8,1
20,0	7,0	6,6	7,3	7,4	8,2
20,1	7,2	6,8	7,5	7,6	8,4
20,2	7,3	6,9	7,6	7,7	8,6
20,3	7,5	7,1	7,9	8,0	8,8
20,4	7,7	7,3	8,0	8,1	8,9
20,5	7,8	7,4	8,2	8,3	9,1
20,6	8,0	7,5	8,3	8,4	9,2
20,7	8,1	7,7	8,5	8,6	9,5
20,8	8,4	7,9	8,7	8,8	9,6
20,9	8,5	8,0	8,9	9,0	9,8
21,0	8,7	8,2	9,0	9,1	9,9
21,1	8,8	8,3	9,2	9,3	10,1
21,2	8,9	8,5	9,3	9,4	10,3
21,3	9,2	8.7	9,6	9,7	10,5
21,4	9,3	8,8	9,7	9,8	10,6
21,5	9,5	9,0	9,9	10,0	10,8
21,6	9,6	9,1	10,0	10,1	10,9
21,7	9,8	9,3	10,2	10,3	11,2
21,8	10,0	9,5	10,4	10,5	11,3
21,9	10,2	9,6	10,6	10,7	11,5
22,0	10,3	9,8	10,7	10,8	11,6
22,1	10,4	9,9	10,9	11,0	11,8
22,2	10,6	10,0	11,0	11,1	12,0
22,3	10,8	10,2	11,3	11,4	12,2
22,4	11,0	10,4	11,4	11,5	12,3
22,5	11,1	10,5	11,5	11,7	12,5
22,6	11,3	10,7	11,7	11,8	12,6
22,7	11,4	10,8	11,8	12,0	12,9
22,8	11,6	11,0	12,1	12,2	13,0
22,9	11,8	11,2	12,2	12,4	13,2
23,0	11,9	11,3	12,4	12,5	13,3
23,1	12,1	11,5	12,5	12,7	13,5
23,2	12,2	11,6	12,7	12,8	13,7
23,3	12,5	11,8	12,9	13,1	13,9
23,4	12,6	12,0	13,1	13,2	14,0
23,5	12,7	12,1	13,2	13,4	14,2
23,6	12,9	12,3	13,4	13,5	14,3
23,7	13,0	12,4	13,5	13,7	14,6
23,8	13,3	12,6	13,8	13,9	14,7
23,9	13,4	12,8	13,9	14,1	14,9
24,0	13,6	12,9	14,1	14,2	15,0

Maggiorazioni (in %)

1	2	3	4	5	6
Tasso di umidità	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Granturco
15,4	0,1	0,1	0,1	0,1	—
15,3	0,2	0,2	0,2	0,2	—
15,2	0,3	0,3	0,3	0,3	—
15,1	0,4	0,4	0,4	0,4	—
15,0	0,5	0,5	0,5	0,5	—
14,9	0,6	0,6	0,6	0,6	—
14,8	0,7	0,7	0,7	0,7	—
14,7	0,8	0,8	0,8	0,8	—
14,6	0,9	0,9	0,9	0,9	—
14,5	1,0	1,0	1,0	1,0	—
14,4	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1
14,3	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2
14,2	1,3	1,3	1,3	1,3	0,3
14,1	1,4	1,4	1,4	1,4	0,4
14,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5
13,9	1,6	1,6	1,5	1,5	0,5
13,8	1,7	1,7	1,5	1,5	0,5
13,7	1,8	1,8	1,5	1,5	0,5
13,6	1,9	1,9	1,5	1,5	0,5
13,5 o meno	2,0	2,0	1,5	1,5	0,5

TABELLA II

Maggiorazioni e detrazioni, calcolate in percentuale, dei prezzi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per dei cereali il cui peso specifico si allontana da quello considerato per la qualità tipo

Frumento tenero		Frumento duro	
kg/hl	in %	kg/hl	in %
Maggiorazioni		Maggiorazioni	
più di 76,0 — 77,0	0,3	più di 79,0 — 80,0	0,3
più di 77,0 — 78,0	0,6	più di 80,0 — 81,0	0,6
più di 78,0 — 79,0	0,9	più di 81,0 — 82,0	0,9
più di 79,0 — 80,0	1,1	più di 82,0 — 83,0	1,1
più di 80,0	1,3	più di 83,0	1,3
Detrazioni		Detrazioni	
meno di 74,0 — 73,0	0,75	meno di 77,0 — 76,0	0,75
meno di 73,0 — 72,0	1,25	meno di 76,0 — 75,0	1,25
meno di 72,0 — 71,0	2,0		
meno di 71,0 — 70,0	3,0		

Segala		Orzo	
kg/hl	in %	kg/hl	in %
Detrazioni		Detrazioni	
meno di 70,0 — 69,0	0,75	meno di 62,0 — 61,0	0,5
meno di 69,0 — 68,0	1,25	meno di 61,0 — 60,0	1,0
meno di 68,0 — 67,0	2,0	meno di 60,0 — 59,0	1,5
meno di 67,0 — 66,0	3,0	meno di 59,0 — 58,0	2,0
		meno di 58,0 — 57,0	2,5